



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

1. Novità legislative.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. sentenza 5 aprile 2017 (dep. 11 maggio 2017) nr. 109, Pres. Grossi, Rel. Zanon.

Reati e pene – Principio di legalità in materia penale e sanzioni amministrative – Retroattività delle nuove sanzioni amministrative – Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, con l'ordinanza in epigrafe.

Decisione con la quale la Corte, chiamata a decidere in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina transitoria relativa al recente provvedimento legislativo che ha depenalizzato una serie di reati (tra cui il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1 bis del d.l. 463/1983, laddove l'importo non sia superiore ad euro 10.000 per ogni annualità), ha rilevato l'inammissibilità della questione portata alla sua attenzione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*.

3. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

[Numero di Registro Generale: 50286/2016 - Udienza del 20 luglio 2017 - Relatore: Ramacci. Sez. VI Pen., Ordinanza di rimessione n. 21121 del 29 marzo 2017 \(dep. 3 maggio 2017\), Pres. Ippolito, Est. Bassi, Imp. \(omissis\).](#)

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del Tribunale del riesame - Ordinanza confermativa di sequestro probatorio di pc - Sopravvenuta carenza di interesse per la restituzione del bene sottoposto a vincolo impositivo, previa estrazione integrale dei dati informatici ivi contenuti - Inammissibilità del gravame.

(Artt. 247, 253, 254, 254 *bis*, 257, 258, 260, 262, 322, 324, 325 e 568 c.p.p.).

La Sezione Sesta Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sopra indicata ordinanza di rimessione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se sia inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un personal computer, anche nel caso in cui risulti che prima o, comunque, nelle more del ricorso, vi sia stata la restituzione del computer, previa estrazione integrale dei dati informatici ivi memorizzati?”.

[Numero di Registro Generale: 1857/2016 - Udienza del 22 giugno 2017 - Relatore: Montagni. Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 21788 del 3 aprile 2017 \(dep. 5 maggio 2017\), Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella, imp. \(omissis\).](#)

Leggi speciali - Armi - Porto in luogo pubblico di arma comune da sparo - Porto in luogo pubblico di arma clandestina - Concorso formale di reati - Assorbimento per specialità.

(Artt. 4-7 Legge 2 ottobre 1967 n. 895; art. 23, commi 1-4 Legge 18 aprile 1975 n. 110).

La Sezione Prima Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sopra indicata ordinanza di rimessione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

“Se il reato di porto in pubblico di arma comune da sparo possa o no concorrere con quello di porto in luogo pubblico di arma clandestina”.

[Numero di Registro Generale: 39343/2016 - Udienza del 22 giugno 2017 - Relatore: Bonito.](#)

[Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 20255 del 14 marzo 2017 \(dep. 28 aprile 2017\), Pres. Cavallo, Est. Andronio, ric. \(omissis\).](#)

Misure cautelari reali - Impugnazione - Presentazione istanza di riesame - Cancelleria competente - Ammissibilità.

(Artt. 321, 324, 582 c.p.p.)

La Sezione Prima Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sopra indicata ordinanza ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame debba essere presentata, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero possa essere proposta anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace in cui si trovano le parti o i loro difensori”.

[Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 23322 del 21 febbraio 2017 \(dep. dell'11 maggio 2017\),](#)

[Pres. Di Tomassi, Est. Tardio, imp. \(omissis\).](#)

Misura di sicurezza patrimoniale - Confisca di res già oggetto di sequestro preventivo - Sentenza non irrevocabile - Terzo proprietario del bene confiscato estraneo al giudizio di cognizione - Restituzione - Incidente di esecuzione - Rimedio esperibile.

(Artt. 579, comma 3, 676, comma 1, 667, comma 4, c.p.p. c.p.p.; art. 12 *sexies* Legge n. 356 del 1992).

La Sezione Prima Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sopra indicata ordinanza di rimessione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

“Se i terzi proprietari del bene confiscato, rimasti estranei al giudizio di cognizione, siano legittimati a esperire incidente di esecuzione prima della irrevocabilità della sentenza che contenga la statuizione di confisca”.

[Numero di Registro Generale: 39475/2016 - Udienza del 22 giugno 2017 - Relatore: Cervadoro. Sez. IV Pen., Ordinanza di rimessione n. 19184 del 29 marzo 2017 \(dep. 20 aprile 2017\), Pres. Bianchi, Est. Izzo, imp. \(omissis\).](#)

Nullità - Citazione a giudizio effettuata presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma 8 bis c.p.p. nonostante la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato - Sanabile. (Artt. 157, comma 8 bis, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 c.p.p.).

La Sezione Quarta Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sopra indicata ordinanza di rimessione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, si debba considerare sanata qualora il difensore non indichi circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato”.

[Numero di Registro Generale: 46599/2015 - Udienza del 22 giugno 2017 - Relatore: Vessichelli. Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 20245 del 28 febbraio 2017 \(dep. 4 aprile 2017\), Pres. Cavallo, Est. Andronio, imp. \(omissis\).](#)

Tenuità del fatto - Causa di non punibilità - Procedimenti di competenza del Giudice di Pace - Applicabilità.

(Art. 131 bis c.p.; artt 2 e 34 D.lgs. 28 agosto 2000 n. 247; art. 1 D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28)-

La Sezione Prima Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sopra indicata ordinanza di rimessione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

“Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., sia applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 19 gennaio 2017 – 8 maggio 2017 n. 22203, Pres. Nappi, Rel. Guardiano.](#)

Concorso di persone nel reato – Condotta del pubblico ufficiale che non si opponga ad azioni delittuose – Rilevanza.

La condotta omissiva del pubblico ufficiale che si traduca nella mancata opposizione alle azioni delittuose in atto (e nella successiva omessa denuncia di fatti penalmente perseguibili) è da considerare fattore giuridicamente apprezzabile sotto il profilo concausale della produzione di eventi e, come tale, equivale a concorso morale nel cagionarli, stante l'imperatività dell'obbligo giuridico inadempito ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p.

[Sez. I sent. 26 ottobre 2016 – 8 maggio 2017 n. 22172, Pres. Siotto, Rel. Saraceno.](#)

Continuazione dei reati – Criteri di riferimento – Effetti di una valutazione congiunta e cumulativa.

In tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi singolarmente considerate non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria. Tuttavia, quando si cumulano più di uno di questi fattori, ciascuno di essi, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 17 febbraio 2017 – 8 maggio 2017 n. 22207, Pres. Settembre, Rel. Mazzitelli.](#)

Abbandono di persone minori o incapaci – Elemento oggettivo – Accertamento in concreto dell'incapacità del soggetto passivo.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci) è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a sé stesso. Ne consegue che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia la quale non è una condizione patologica ma fisiologica. Per le persone anziane si deve accertare quale sia la loro condizione per verificare se l'invecchiamento integri una causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Allo stesso tempo il dovere di cura e custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano.

[Sez. V sent. 29 marzo 2017 – 11 maggio 2017 n. 23025, Pres. Lapalorcia, Rel. Lapalorcia.](#)

[Diffamazione – Reato commesso da avvocato in danno di magistrati – Peculiarità.](#)

In caso di diffamazione da parte di un avvocato ai danni di un magistrato, la Corte EDU ha fissato in diverse decisioni principi specifici applicabili alle professioni legali, tenendo conto del peculiare *status* degli avvocati che li pone in una situazione centrale nell'amministrazione della giustizia, al buon funzionamento della quale essi devono contribuire. Con la conseguenza che gli avvocati, secondo la Corte di Strasburgo, hanno – certo – il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

giustizia ma la loro critica, che deve avere una solida base fattuale e presentare un legame sufficientemente stretto con i fatti della causa, non può oltrepassare alcuni limiti volti a tutelare il potere giudiziario da attacchi gratuiti e infondati, motivati dalla strategia di portare il dibattito giudiziario su un piano strettamente mediatico o di entrare in polemica con i magistrati che si occupano del caso.

[Sez. II, sent. 27 aprile-15 maggio 2017, n. 24075, Pres. Fumu, Rel. Rago.](#)

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati - Diritto di querela - Persona offesa dal reato - Individuazione.

Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto *ex art.* 642 c.p., spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestoria del sinistro che alla Compagnia assicuratrice debitrice.

[Sez. IV, sent. 21 febbraio 2017 – 5 maggio 2017, n. 221865, Pres. Izzo, Rel. Serrao.](#)

Furto – Nozione di privata dimora – Farmacia – Applicabilità *tout court* - Esclusione – Limiti.

In relazione ai locali di una farmacia la nozione di “privata dimora” si può applicare alle sole parti di essa che siano assolutamente interdette al pubblico (ove sono stivate le scorte di medicinali) oltre che ai locali (spogliatoi, armadietti, servizi igienici) riservati al titolare e ai dipendenti di quest’ultimo: luoghi in cui nessun altro può avere accesso perché destinati alle esigenze private di chi vi trascorre la giornata. Lo stesso non si può dire invece per le parti dell’immobile aperte alla frequentazione del pubblico.

[Sez. IV, sent. 2 febbraio 2017 – 11 maggio 2017, n. 23093, Pres. Blaiotta, Rel. Di Salvo.](#)

Furto – Principio di offensività – Vecchio cartello stradale arrugginito – Carenza di offensività.

Non può ritenersi compatibile con il principio di offensività la declaratoria di responsabilità per il reato di furto avente ad oggetto un vecchio cartello di segnaletica stradale arrugginito, ormai sostituito dall'Amministrazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

[Sez. II, sent. 5-10 maggio 2017, n. 22959, Pres. De Crescenzo, Rel. De Santis.](#)

Ricettazione - In genere - Condotta penalmente rilevante - Soggetto che si limita a fare uso del bene unitamente agli autori del reato - Responsabilità penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (*In motivazione, la Corte ha precisato che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto, sicché ai fini dell'affermazione di responsabilità detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato, dovendosi dar conto dei profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto*).

[Sez. I sent. 28 aprile 2017 – 8 maggio 2017 n. 22180, Pres. Di Tomassi, Rel. Vannucci.](#)

Ricettazione – Momento consumativo – Detenzione di più assegni provenienti da un unico carnet.

La condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo carnet, sebbene utilizzati in tempi e luoghi diversi per commettere, previo riempimento, e consegna degli stessi, altri reati, integra un unico reato di ricettazione del blocchetto che originariamente li conteneva.

[Sez. II, sent. 29 marzo-10 maggio 2017, n. 22970, Pres. De Crescenzo, Rel. De Santis.](#)

Sequestro di persona - In genere - Configurabilità del reato - Conflitto tra la volontà della vittima ed il comportamento obiettivo degli agenti - Necessità - Ipotesi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

Ai fini della limitazione della libertà di locomozione, richiesta dal delitto di sequestro di persona, non è necessario che la vittima sia fin dall'inizio contraria ad accompagnarsi con i futuri aggressori, ma basta che ad un certo momento si determini un evidente conflitto tra la volontà della vittima stessa ed il comportamento obiettivo dei suoi accompagnatori, che con la loro condotta le impediscano, con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di arbitrio per sottrarsi alla loro sopraffazione e che tale conflitto perduri per un certo tempo e non si tratti, cioè, di un fatto istantaneo, essendo il delitto in questione un tipico "reato di durata".

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sentenza 9 marzo – 9 maggio 2017 n. 22286 – Pres. Amoroso – Rel. Socci.](#)

Fondo di solidarietà per vittime di estorsione ed usura - Art 20 L. 44/1999 – Sospensione pagamento ritenute previdenziali ed assistenziali – Applicabilità.

Anche i debiti previdenziali rilevanti ai fini del reato, ex art. 2 c. 1 bis, d. l. 463/1983, devono ritenersi ricompresi nella speciale disciplina di favore prevista dall'art. 20 c. 1 e 2 legge 23 febbraio 1999 n. 44 ai fini della sospensione dei termini ricadenti entro un anno della denuncia.

[Sez. I, sentenza 31 marzo – 15 maggio 2017 n. 22306 – Pres. Mazzei – Rel. Novik.](#)

Legge armi – Art. 4 legge 110/75 – Giustificato motivo – Soggetto etnia diversa - Credo religioso – Insussistenza.

Nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere.

[Sez. III, sentenza 28 marzo – 9 maggio 2017 n. 22306 – Pres. Ramacci – Rel. Socci.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

Opera realizzata senza autorizzazione su area demaniale – Att. 54 e 1161 Cod. Nav. – Natura del reato.

La realizzazione di un'opera senza autorizzazione su area demaniale può integrare il reato permanente di abusiva occupazione se il godimento dell'area viene sottratto alla fruibilità collettiva mentre configura il reato istantaneo di illecita innovazione nel caso in cui la nuova opera non determini alcuna limitazione al godimento comune del bene.

[Sez. III, sentenza 9 febbraio 2016 – 8 maggio 2017 n. 22126 – Pres. Rosi – Rel. Socci.](#)

Reati tributari – Distruzione e/o occultamento di documenti contabili – Art 10 D. Lgs 74/2000 – Presupposti.

Il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto, in tal caso, manca la necessaria offensività della condotta.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 15 febbraio 2017 – 4 maggio 2017 n. 21232, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)

Appello – Motivazione – Mero richiamo alla sentenza di primo grado – Conseguenze.

L'acritico richiamo all'impianto argomentativo della sentenza di primo grado non può mai soddisfare le imprescindibili esigenze di controllo di legalità e razionalità assegnate al giudizio ed alla decisione di secondo grado, la cui motivazione deve dare conto, anche in maniera concisa ma con chiarezza e precisione, del percorso seguito dal giudice per operare la rivisitazione critica delle questioni (in fatto ed



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

in diritto) che gli sono state devolute. *(Decisione con la quale - richiamando le osservazioni critiche svolte da SS. UU. 40516/2016 Del Vecchio in ordine al ricorso alla tecnica del cd. copia e incolla - viene annullata la sentenza che, pur a fronte di atti di appello che ponevano censure specifiche a punti determinanti della prima decisione, dopo aver dato succintamente conto (in due pagine) del contenuto degli atti di impugnazione, si era limitata a richiamare integralmente la sentenza del Tribunale, trascrivendone integralmente i passaggi (in 20 pagine) e riservando un'autonoma argomentazione solo al punto del trattamento sanzionatorio.).*

Sez. III, sentenza 9 marzo – 9 maggio 2017 n. 22294 – Pres. Amoroso – Rel. Socci.

Appello della parte civile – Art. 576 c.p.p. – Riforma della sentenza di primo grado ai soli effetti civili – Presupposti.

Il Giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche d'ufficio.

Sez. III, sentenza 12 gennaio – 2 maggio 2017 n. 20876 – Pres. Ramacci – Rel. Macri.

Archiviazione - Reati edilizi – Art. 44 D.P.R. 380/2001 – Avviso persona offesa ex art. 408 c.p.p. – Identificazione.

Allorquando il privato, nel denunciare la violazione delle leggi in materia edilizia ed ambientale, lamenti anche la violazione di un diritto soggettivo, tutelato dalla normativa civilistica, ha certamente diritto a tutelare pienamente le sue ragioni nel procedimento penale, ivi compreso a pretendere l'avviso in caso di richiesta di archiviazione del procedimento scaturito dalla sua denuncia querela.

Sez. III, sentenza 3 novembre 2016 – 8 maggio 2017 n. 22161 – Pres. Fiale – Rel. Socci.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

Archiviazione - Rigetto della richiesta di archiviazione da parte del G.I.P. con indicazione di nuove indagini ex art. 409 n. 4 c.p.p. – Revoca del precedente provvedimento di rigetto dell'archiviazione - Abnormità del provvedimento di revoca – Sussistenza.

Deve ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p. revochi un precedente provvedimento di accoglimento dell'opposizione (con la disposizione di nuove indagini) senza una nuova e diversa richiesta del P.M.

[Sez. III, sentenza 9 marzo – 9 maggio 2017 n. 22296 – Pres. Amoroso – Rel. Socci.](#)

Correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Art. 521 e 522 c.p.p. – Violazione – Reati colposi - Presupposti – Effetti.

Qualora il fatto venga diversamente qualificato con la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa dal Giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio – prevista dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU così come interpretato – resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa fattispecie mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell'addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in concreto sulle strategie difensive, l'imputato dovrà essere restituito nelle facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa.

[Sez. I sent. 2 febbraio 2017 – 4 maggio 2017 n. 21324, Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico.](#)

Decreto penale di condanna – Opposizione – Sospensione del procedimento per messa alla prova – Giudice competente.

L'attuale sistema normativo individua per l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sedi, limiti e scansioni affatto analoghi a quelli previsti per l'accesso al giudizio abbreviato o al patteggiamento, e dunque il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall'imputato non può



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

che essere, anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi “procede”: ne consegue che nel caso in cui detta richiesta sia presentata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va individuato nel Gip, che avendo la disponibilità del fascicolo è da considerare il giudice che (ancora) procede. *(Decisione che si pone in consapevole contrasto con altra pronuncia (adottata dalla stessa sezione in sede di conflitto), secondo cui spetterebbe invece “al giudice del dibattimento, e non al giudice delle indagini preliminari, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna” (Cass. I 25867/2017)*

Sez. II, sent. 8-15 maggio 2017, n. 24066, Pres. Fiandanese, Rel. Coscioni.

Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Applicabilità dell’istituto - Deducibilità della questione per la prima volta in Cassazione.

In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello.

Sez. V sent. 12 gennaio 2017 – 3 maggio 2017 n. 21201, Pres. Bruno, Rel. Guardiano.

Misure cautelari – Esigenze cautelari – Eccezionale rilevanza nel caso di soggetto ultrasettantenne – Assenza di autonoma valutazione – Conseguenze.

L’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, ove la persona destinataria della richiesta cautelare abbia superato i settant’anni di età, rappresenta una particolare modalità di atteggiarsi di tutte le esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., divenendo parte inseparabile di esse: ne consegue che qualora l’ordinanza del Gip ometta ogni valutazione in ordine a detta “eccezionalità” (e/o qualora manchi un’autonoma valutazione), il Tribunale dei Riesame non può esercitare il potere discrezionale di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

integrazione della motivazione (dell'ordinanza impugnata) ma deve annullare il provvedimento in questione ai sensi dell'art. 309 c.p.p. (nella nuova formulazione di cui all'art. 11 L. 47/2015).

[Sez. V sent. 7 marzo 2017 – 9 maggio 2017 n. 22258, Pres. Zaza, Rel. Scordamaglia.](#)

Misure cautelari reali - Omessa presentazione del riesame - Successiva istanza di revoca che contesti l'originaria sussistenza delle esigenze – Ammissibilità.

La mancata tempestiva proposizione da parte dell'interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti: in tal caso non può, pertanto, essere dichiarata inammissibile l'istanza (o l'appello avverso decisione di rigetto) con la quale si è eccepita l'originaria insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale.

[Sez. I, sent. 4-10 maggio 2017, n. 22909, Pres. Carcano, Rel. Aprile.](#)

Notificazioni nel processo penale - Omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato - Nullità assoluta - Integrazione - Notifica effettuata al difensore d'ufficio e presenza in udienza di sostituto nominato *ex art. 97*, comma 4, c.p.p. - Irrilevanza.

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato *ex art. 97*, comma quarto, c.p.p.

[Sez. IV, sent. 6 aprile 2017 – 5 maggio 2017, n. 21885, Pres. Romis, Rel. Gianniti.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

Prelievi ematici -Guida in stato di ebbrezza alcolica – Statuto giurisprudenziale della rilevanza del consenso dell'interessato vittima di incidente ai prelievi ematici effettuati in ospedali.

Nel caso in cui il conducente di un veicolo o di un motociclo sia coinvolto in un incidente stradale ed il prelievo ematico venga eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, l'accertamento del tasso alcolemico, in tal modo effettuato, è utilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'interessato, anche in caso di mancanza di consenso di quest'ultimo: in tal caso, dunque, è del tutto irrilevante sia il consenso che il dissenso dell'interessato.

Se però, per una qualsiasi ragione, i sanitari, dopo aver visitato il soccorso, hanno ritenuto di eseguire, ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche, il prelievo ematico, richiesto anche dal personale di PG ai fini delle contestazioni di legge, l'interessato può opporsi di sottoporsi al suddetto prelievo: in tal caso non rileva il consenso, ma rileva il dissenso espresso dell'interessato a qualsiasi trattamento sanitario.

Da ultimo rileva il caso in cui il soggetto coinvolto in un sinistro e trasportato in Pronto Soccorso, per il quale i sanitari, dopo la visita di rito, non ritengono neppure di dover eseguire, ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche, il prelievo ematico, ma a questo procedano esclusivamente su richiesta del personale di P.G. ai fini delle contestazioni di legge: in tal caso rileva il consenso dell'interessato, con la conseguenza che è necessario che l'interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore e l'eventuale prelievo ematico, effettuato - da parte dei sanitari, perché richiesti dalla P.G. - senza tale preventiva informativa, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall'articolo 186 comma 2 C.d.S.

[Sez. III, sentenza 11 gennaio – 3 maggio 2017 n. 20892 – Pres. Savani – Rel. Di Nicola.](#)

Prescrizione del reato – Art. 531 c.p.p. – Abolizione criminis – Declaratoria più favorevole per l'imputato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

La causa di estinzione del reato per prescrizione deve ritenersi più favorevole quando la legge di depenalizzazione, trasformando il reato in illecito amministrativo, stabilisce che il giudice debba trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 22545 del 28 marzo 2017 \(dep. 9 maggio 2017\), Pres. Paoloni, Est. De Amicis, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. diff\).](#)

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Deducibilità in appello della richiesta di messa alla prova - Possibilità - Esclusione.

(Art. 168 *bis* c.p.; art. 464 *bis* c.p.p.).

Una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato non può dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

[Sez. V sent. 17 marzo 2017 – 5 maggio 2017 n. 21826, Pres. Bruno, Rel. Pistorelli.](#)

Prove – Dichiarazioni della persona offesa – Valutazione unitaria.

La sola dichiarazione della persona offesa può essere assunta dal giudice di merito come prova della responsabilità dell'imputato a condizione che il giudice proceda a una valutazione unitaria e non frazionata della stessa, laddove questa riguardi un episodio sostanzialmente unitario.

[Sez. V sent. 30 novembre 2016 – 3 maggio 2017 n. 21190, Pres. Bruno, Rel. Miccoli](#)

Restituzione in termini – Disciplina previgente – Oneri del giudice

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'art. 175, secondo comma, c.p.p. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. 28 aprile 2014 n. 67), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso il difensore di ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.

[Sez. III, sentenza 14 febbraio – 5 maggio 2017 n. 21951 – Pres. Rosi – Rel. Ciriello.](#)

Restituzione nel termine – Art. 175 c.p.p. n. 2 – Decreto penale di condanna – Presupposti.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, se fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto, è illegittimo perché tale notificazione, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, tanto più ove quest'ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei.

[Sez. II, sent. 5-10 maggio 2017, n. 22960, Pres. De Crescenzo, Rel. Pellegrino.](#)

Sentenza - In genere - Pronuncia di Merito - Motivazione - Richiamo di provvedimento reso nell'ambito di altro procedimento - Nullità - Esclusione - Condizioni.

Il richiamo in sede di motivazione di una decisione di merito di un provvedimento reso nell'ambito di un giudizio di prevenzione a cui ha partecipato il giudice del merito ed emesso in epoca successiva alla pronuncia del dispositivo di primo grado non rende di per sé nulla la sentenza o incompatibile il giudice che l'ha pronunciata a condizione che l'esistenza di questo provvedimento venga solo evocata nella motivazione e dal provvedimento in parola non si traggono valutazioni probatorie di alcun genere né, infine, attraverso lo stesso si finisca per giustificare anche parzialmente una qualsivoglia statuizione di merito adottata.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

[Sez. V sent. 12 gennaio 2017 – 5 maggio 2017 n. 21795, Pres. Bruno, Rel. Vessichelli.](#)

Sentenza – Requisiti – Assenza della motivazione – Conseguenze.

Il giudice di appello, cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza di primo grado del tutto priva di motivazione e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio.

[Sez. III, sentenza 22 settembre 2016 – 4 maggio 2017 n. 21268 – Pres. Savani – Rel. Liberati.](#)

Sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p. – Valutazione del *fumus commissi delicti* – Presupposti - Ricorso per cassazione – Art. 325 c.p.p.

Nel valutare il quadro indiziario il giudice della cautela, oltre agli elementi offerti dall'accusa, deve, comunque, tener conto dei rilievi e delle confutazioni proposte dagli indagati non potendosi limitare, nell'assolvere al suo onere di motivazione, a un semplice richiamo della richiesta del P.M. ed alla informativa della Polizia giudiziaria. In tema di impugnazione di misure cautelari l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce, inoltre, in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 4-10 maggio 2017, n. 22945, Pres. Carcano, Rel. Rocchi.](#)

Carceri e sistema penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presentazione dell'istanza da parte del difensore del condannato - Mandato difensivo - Necessità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

La presentazione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del difensore del condannato presuppone un valido mandato difensivo: ciò si desume dall'art. 666, comma 1, c.p.p. (applicabile al procedimento di sorveglianza in forza del richiamo operato dall'art. 678 c.p.p.), in base al quale "il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore"; trova quindi applicazione la norma generale dell'art. 96, comma 2, c.p.p.

[Sez. I, sent. 9 gennaio-2 maggio 2017, n. 20813, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.](#)

Carceri e sistema penitenziario - Reclamo ai sensi degli artt. 35 *ter* e 35 *bis* ord. pen. - Azione finalizzata ad ottenere la riparazione delle violazioni *ex art.* 3 della Cedu - Natura compensativa dell'azione - Caratteristiche della relativa istanza.

In tema di reclamo ai sensi degli artt. 35 *ter* e 35 *bis* ord. pen., va considerata la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell'azione finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 della Cedu, tale da escludere che l'istanza debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa, essendo sufficiente che essa indichi i periodi di detenzione, gli istituti di pena e il trattamento penitenziario subito in contrasto col divieto posto dall'art. 3 della Cedu.

[Sez. I sent. 28 aprile 2017 – 8 maggio 2017 n. 22180, Pres. Di Tomassi, Rel. Vannucci.](#)

Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona – Esecuzione del giudicato meno grave.

In caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell'esecuzione deve, facendo applicazione dell'art. 669, commi 1 e 6, c.p.p., ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest'ultimo quando, insieme al fatto più volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

altri fatti concorrenti (unificati dal vincolo della continuazione in ciascuna sentenza di condanna che ebbe a pronunciarsi sul medesimo fatto), dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicata più volte, quella necessaria per eliminare l'effetto della violazione del divieto di secondo giudizio.

[Sez. I, sent. 9 gennaio-2 maggio 2017, n. 20816, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.](#)

Esecuzione penale - In genere - Applicazione della disciplina del reato continuato - Stato di tossicodipendenza - Elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno - Criteri di valutazione.

In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, c.p.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

5. Novità editoriali

Luca Ramacci: ***DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE. I principi fondamentali. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza*** II edizione La Tribuna

Alberto Alessandri (a cura di): ***REATI IN MATERIA ECONOMICA*** II edizione Giappichelli

Francesco Alvino, Davide Pretti: ***LE INDAGINI PRELIMINARI Tra fonti disciplinari e prassi applicative*** Giappichelli

Giacomo Ebner: ***DODICI QUALITA' PER SOPRAVVIVERE IN TRIBUNALE (E NON E' NEMMENO CERTO)*** Giappichelli

Mauro Ronco, Margareth Helfer: ***I CRITERI D'IMPUTAZIONE SOGGETTIVA NEL DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA. Nuove tendenze in Italia e in Austria a confronto***
Cedam

Roberto Zannotti: ***DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA. REATI SOCIETARI E REATI IN MATERIA DI MERCATO FINANZIARIO*** III edizione Giuffrè

6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

Convegno: ***LE MISURE DI PREVENZIONE E L'ARCIPELAGO DELLE CONFISCHE***

(Osservatorio Misure patrimoniali dell'UCPI)

Tivoli Terme (RM), giovedì 18 maggio 2017 ore 15.30, Grand Hotel Duca d'Este, via Nazionale Tiburtina 330

Convegno: ***IL LAVORO IN CARCERE – IL CARCERE AL LAVORO “IL carcere impresa. Il lavoro esterno”*** (Camera Penale di Bologna – Osservatorio Carcere UCPI)

Bologna, sabato 20 maggio 2017 ore 10.00, Fondazione Aldini Valeriani Via Bassanelli 9/11

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – VI incontro: ***La prospettiva nomofilattica delle decisioni della Cassazione, in particolare delle Sezioni Unite. L'incrocio fra la giurisprudenza di legittimità e la legalità costituzionale*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, lunedì 22 maggio 2017 ore 9.30, Sede UCPI, via Lentasio 7

Convegno: ***I REATI DI BANCAROTTA Questioni applicative e novità interpretative*** (Camera Penale di Busto Arsizio)

Busto Arsizio, lunedì 22 maggio 2017 ore 15.00, Museo del Tessile

Incontro di studio: ***LE INTERCETTAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI CAPTATIVI INFORMATICI*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 23 maggio 2017 ore 14.30, Salone Valente

Incontro: ***IL RISCHIO PENALE DEL DIFENSORE*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

Padova, martedì 23 maggio 2017 ore 15.30, Palazzo di Giustizia – Sala conferenze dell’Ordine degli Avvocati

Convegno: ***LA LEGGE SUGLI ECOREATI DUE ANNI DOPO: UN DIALOGO TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA***

Milano, venerdì 26 maggio 2017 ore 9.30, Università degli Studi Milano – Bicocca, Aula Martini – Edificio U6

III Giornata di Studi Giuridici: ***IL PROCESSO CHE VERRA’*** (Camera Penale di Patti)

Capo d’Orlando (ME), venerdì 26 maggio 2017 ore 15 – sabato 27 maggio 2017 ore 9.30, Villa Piccolo S.S. Km 109

Seminario: ***POLITICHE PENALI E RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA*** (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Milano, venerdì 26 maggio 2017 ore 15, Aula Negri da Oleggio – Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1

Seminario: ***LA RESPONSABILITA’ MEDICA COLPOSA DOPO LA L. 8.3.17 N. 24 In particolare l’art. 590 sexies c.p. è rimedio accettabile ed efficace contro la medicina difensiva?*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia – Mestre, venerdì 26 maggio 2017 ore 15, Centro Cardinal G. Urbani Mestre – Zelarino, Via Visinoni 4/C

Convegno: ***LA PREMEDITAZIONE TRA IMPUTABILITA’ E COLPEVOLEZZA*** (Ordine degli Avvocati di Roma)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 26 – 15 maggio 2017

Roma, venerdì 26 maggio 2017 ore 15, Aula Avvocati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour

Incontro: ***LE MISURE PATRIMONIALI criticità e prospettive di riforma*** (Camera Penale di Pescara, Camera Penale di Chieti “Carlo De Virgilis)

Pescara, martedì 6 giugno 2017 ore 15, Aula Alessandrini – Palazzo di Giustizia

Seminario: ***LA VITTIMA DEL PROCESSO TRA VECCHI E NUOVI DIRITTI I danni da attività processuale*** (Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux)

Modena, mercoledì 7 giugno 2017 ore 15, Camera di Commercio di Modena – Via Ganaceto 134

Evento: ***3° OPEN DAY DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE***

Rimini venerdì 9 giugno 2017 ore 16 – sabato 10 giugno ore 9.15, Palacongressi – Via della Fiera 23